

5. LA FONDAZIONE

Questo capitolo è il primo di quelli dedicati agli strumenti di legge che possono essere consigliabili per proteggere le collezioni d'arte. Quindi, da adesso in poi, lascerò da parte per alcuni versi il mercato dell'arte, affrontando invece la protezione, valorizzazione e trasmissione delle collezioni d'arte.

Forse quando parliamo di fondazione riusciamo con difficoltà ad immaginarla come strumento adatto per gestire un bene, ovvero una pluralità di beni quale può essere una collezione d'arte, nell'interesse di un gruppo familiare. In effetti la fondazione presenta delle criticità che sono, per esempio, la sua rigidità strutturale ed anche il legame indissolubile che si viene a creare tra bene, durata della fondazione e scopo della stessa.

Andiamo con ordine. **Cosa sono le fondazioni?** Sono enti dotati di personalità giuridica regolati dal Codice civile e basati su un **patrimonio** finalizzato a un determinato scopo di **utilità sociale**⁸. Spesso le fondazioni sono realizzate da famiglie facoltose - o da società di proprietà familiare - al fine del perseguimento di finalità di **«utilità generale»**:

- culturali,
- assistenziali,
- benefiche,
- altre,

mediante l'utilizzo del patrimonio di cui le fondazioni stesse vengono dotate. Abbiamo quindi uno scopo o finalità con utilità generale ed un connesso patrimonio che viene finalizzato e legato, quindi destinato, a questo scopo. L'**atto costitutivo** della fondazione deve avere la forma di atto pubblico (artt. 14 e 2699, Codice civile) e deve essere depositato presso la Prefettura o la Regione competenti per territorio (in relazione alla sede della fondazione), al fine di chiedere il riconoscimento⁹. La Prefettura e la Regione concedono il riconoscimento ove riscontrino la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge e da detto riconoscimento consegue l'attribuzione della **«personalità giuridica»** alla fondazione. Istituendo una fondazione il **«fondatore»**:

1. separa dal proprio patrimonio «complessivo» (insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui il fondatore è titolare) una parte di detti rapporti giuridici attivi e passivi (es. una somma di denaro);
2. destina questo patrimonio «particolare» al perseguimento di un dato scopo;
3. regola l'attività da svolgere per raggiungere il predetto scopo.

Veniamo all'**atto di dotazione** di una fondazione attraverso il quale si trasferisce alla fondazione stessa la dotazione di beni che formerà il suo patrimonio. È opportuno inquadrare bene l'atto di **dotazione** della fondazione; questo non è un atto di donazione (pur essendo un atto a titolo gratuito) ed è quindi preferibile qualora la donazione possa

⁸ Il particolare aspetto dello scopo della fondazione viene meglio indagato più avanti.

⁹ Per il riconoscimento di fondazioni che operano a livello nazionale, la competenza spetta alle Prefetture, che curano l'apposito registro delle persone giuridiche. Mentre la registrazione delle fondazioni che operano solo in ambito locale spetta alle Regioni, che curano i relativi registri regionali.

essere oggetto di attenzione (ovvero controllo ovvero scrutinio) in quanto venga formalizzata in un certo momento particolare della vita di una famiglia o di un individuo. E questa è una considerazione da tener presente quando si vuole decidere quale via intraprendere al fine di separare dall'individuo una parte del suo patrimonio. L'atto di dotazione della fondazione, quindi:

- non è inquadrabile come «donazione» ai sensi dell'art. 769, Codice civile;
- è un atto «a titolo gratuito»: (i) senza «interesse di natura patrimoniale del disponente» quando la fondazione —ad esempio— è destinata alla beneficenza, (ii) con «interesse di natura patrimoniale del disponente» quando la fondazione ha lo scopo di preservare e gestire un patrimonio finalizzato all'interesse privato di una o più famiglie.

È importante che la dotazione patrimoniale abbia una sua congruità, e sia proporzionata rispetto allo scopo che viene assegnato alla fondazione stessa. Inoltre, questo patrimonio:

- può essere la costola del patrimonio di un qualsiasi fondatore;
- può essere costituito da una collezione d'arte come da una partecipazione societaria;
- può essere immobiliare o mobiliare, può essere formato da un capitale finanziario o da un dossier di titoli e strumenti finanziari.

Se la descritta dotazione patrimoniale assegnata alla fondazione stessa dovesse rivelarsi non congrua e non proporzionata rispetto allo scopo dell'ente, si potrebbe correre il rischio di non ottenere il riconoscimento della fondazione e quindi di non avere la tutela patrimoniale data dalla personalità giuridica dell'ente. In pratica, la fondazione non riuscirebbe a venire alla luce, né riuscirebbe ad essere costituita. A mio parere la fondazione è certamente in genere uno strumento adatto a gestire (e quindi anche a proteggere) collezioni d'arte, se pensiamo ad una **dotazione patrimoniale** formata da una collezione d'arte e ad una **finalità** culturale. La vocazione della fondazione ad essere strumento adatto a «contenere» collezioni d'arte si amplifica qualora essa sia declinata verso il *genus* **fondazione di famiglia**. Cosa sono le **fondazioni di famiglia**?

Il legislatore (art. 28, comma 3, Codice civile) menziona le «fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate». In pratica sono fondazioni realizzate da una o più persone fisiche nell'interesse e a beneficio della propria famiglia o di alcune famiglie, ad esempio quelle dei loro figli, destinandovi un dato patrimonio. Il patrimonio della fondazione può essere formato, ad esempio da:

- la partecipazione di controllo in una società di capitali, oppure
- un immobile a reddito, o ancora
- un capitale finanziario.

La fondazione può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica solo se sono «soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo» (art. 1, c. 3, D.P.R. n. 361/2000). La disposizione dei fondatori -in ipotesi- potrà prevedere che i frutti della gestione del patrimonio della fondazione vengano utilizzati per il «vantaggio egoistico» delle famiglie beneficiarie. Il

legislatore non dice esplicitamente che lo scopo della fondazione, oltre che «possibile e lecito», debba anche essere di «pubblico interesse» o di «pubblica utilità». Di recente è intervenuto il riordino legislativo sugli enti del cosiddetto terzo settore in ausilio della corretta interpretazione della normativa in materia di fondazioni di famiglia¹⁰.

«Sono enti del Terzo settore [...] le fondazioni [...] costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale [...]» (art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 117/2017). Il legislatore del 2017 –in pratica- sancisce il principio (poi ripetuto nel successivo art. 21) che sono ammesse associazioni e fondazioni (non appartenenti al novero degli Enti del Terzo Settore) non costituite per il perseguimento «di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» e che non svolgono «attività di interesse generale» in via esclusiva/principale.

Ecco alcuni esempi concreti di fondazioni realizzate italiane per contenere e gestire collezioni d'arte:

1. Fondazione **Prada** (Milano): Creata nel 1993 da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, ospita una vasta collezione di arte contemporanea e organizza mostre ed eventi culturali.
2. Fondazione **Sandretto Re Rebaudengo** (Torino): Fondata nel 1995 da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, promuove l'arte contemporanea attraverso mostre, eventi e programmi educativi.
3. Fondazione **Nicola Trussardi** (Milano): Istituita nel 1996, si concentra sull'arte contemporanea e organizza mostre in spazi pubblici e luoghi insoliti della città.
4. Fondazione **Musei Civici di Venezia**: Gestisce 11 musei della città, tra cui importanti collezioni d'arte come quelle di Palazzo Ducale e della Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro.
5. Fondazione **Querini Stampalia** (Venezia): Creata nel 1869 per volontà testamentaria del Conte Giovanni Querini Stampalia, gestisce una importante collezione d'arte e una biblioteca storica.
6. Fondazione **Giorgio Cini** (Venezia): Istituita nel 1951 da Vittorio Cini, gestisce importanti collezioni d'arte e organizza mostre ed eventi culturali sull'isola di San Giorgio Maggiore.
7. Fondazione **Magnani-Rocca** (Parma): Creata nel 1977 per volontà di Luigi Magnani, ospita una collezione eclettica che spazia dall'arte antica a quella contemporanea.

Questi esempi dimostrano come le fondazioni siano uno strumento efficace per preservare, gestire e valorizzare importanti collezioni d'arte, garantendo la loro fruizione pubblica e promuovendo attività culturali.

¹⁰ Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 noto come "Codice del Terzo settore" che completa l'attuazione della legge n. 106/2016 "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale".